



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

**Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28 luglio 2014**

**Modificato con:**

- delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 luglio 2015;
- delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2016;
- delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20 marzo 2017;
- *delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 18 dicembre 2017.*

## INDICE

	<b>TITOLO I – La disciplina dell’imposta unica comunale</b>
<b>Art. 1</b>	Oggetto del regolamento
<b>Art. 2</b>	Presupposto e composizione dell’imposta unica comunale
	<b>TITOLO II – L’imposta municipale propria (IMU)</b>
<b>Art. 3</b>	Presupposto dell’imposta municipale propria
<b>Art. 4</b>	Esclusione dall’imposta municipale propria
<b>Art. 5</b>	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria
<b>Art. 6</b>	Soggetto attivo dell’imposta municipale propria
<b>Art. 7</b>	Soggetti passivi dell’imposta municipale propria
<b>Art. 8</b>	Base imponibile dell’imposta municipale propria
<b>Art. 9</b>	Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria
<b>Art. 10</b>	Esenzione dall’imposta municipale propria
<b>Art. 11</b>	Riduzione dell’imposta municipale propria per gli immobili locali a canone concordato
<b>Art. 12</b>	Detrazioni dell’imposta municipale propria
<b>Art. 13</b>	Periodicità e versamenti dell’imposta municipale propria
<b>Art. 14</b>	Riserva di gettito dell’imposta municipale propria a favore dello Stato
<b>Art. 15</b>	Dichiarazione dell’imposta municipale propria
<b>Art. 16</b>	Comunicazione dell’imposta municipale propria
	<b>TITOLO III – La Tassa sui rifiuti (TARI)</b>
<b>Art. 17</b>	Natura della tassa sui rifiuti
<b>Art. 18</b>	Presupposto della tassa sui rifiuti
<b>Art. 19</b>	Decorrenza dell’obbligazione
<b>Art. 20</b>	Soggetto attivo della tassa sui rifiuti
<b>Art. 21</b>	Soggetti passivi della tassa sui rifiuti
<b>Art. 22</b>	Base imponibile della tassa sui rifiuti
<b>Art. 23</b>	Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
<b>Art. 24</b>	Istituti scolastici statali
<b>Art. 25</b>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
<b>Art. 26</b>	Mancato svolgimento del servizio
<b>Art. 27</b>	Riduzione della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso
<b>Art. 28</b>	Riduzione della tassa sui rifiuti per compostaggio domestico e non domestico
<b>Art. 29</b>	Agevolazioni per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati
<b>Art. 30</b>	Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti
<b>Art. 31</b>	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
<b>Art. 32</b>	Servizio di raccolta domiciliare sfalci e rifiuti ingombranti
<b>Art. 33</b>	Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
<b>Art. 34</b>	Tributo provinciale

<b>Art. 35</b>	Dichiarazione della tassa sui rifiuti
<b>Art. 36</b>	Versamento della tassa sui rifiuti
<b>Art. 36</b>	Compensazione della tassa sui rifiuti
<b>Art. 37</b>	Dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento
	<b>TITOLO IV – Il tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>
<b>Art. 38</b>	Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 39</b>	Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 40</b>	Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 41</b>	Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 42</b>	Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 43</b>	Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 43</b>	Riduzione del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 44</b>	Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili
<b>Art. 45</b>	Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili
	<b>TITOLO V – Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale</b>
<b>Art. 46</b>	Scadenza del versamento
<b>Art. 47</b>	Arrotondamento
<b>Art. 48</b>	Importi minimi
<b>Art. 49</b>	Compensazione
<b>Art. 50</b>	Funzionario responsabile
<b>Art. 51</b>	Poteri istruttori
<b>Art. 52</b>	Accertamenti
<b>Art. 53</b>	Sanzioni ed interessi
<b>Art. 54</b>	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
<b>Art. 55</b>	Riscossione coattiva
<b>Art. 56</b>	Rimborsi
<b>Art. 57</b>	Contenzioso tributario
<b>Art. 58</b>	Norma di rinvio
<b>Art. 59</b>	Entrata in vigore e norme finali

**TITOLO I**  
**La disciplina dell'imposta unica comunale**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., nel territorio del Comune di Brandizzo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **TITOLO II**

### **L'imposta municipale propria (IMU)**

#### **Art. 3**

##### **Presupposto dell'imposta municipale propria**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

#### **Art. 4**

##### **Esclusioni dall'imposta municipale propria**

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 2) lettera a) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della Legge n. 208/2015, l'imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa indicate al precedente comma 3, lettera a) destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

#### **Art. 5**

##### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che fosse adibita a propria abitazione principale prima del ricovero.
6. Abrogato.
7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2014, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
10. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 6**

##### **Soggetto attivo dell'imposta municipale propria**

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

#### **Art. 7**

##### **Soggetti passivi dell'imposta municipale propria**

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario di fabbricati ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

## Art. 8

### Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  - a2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
5. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento,

nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
6. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
  7. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
  8. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
  9. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 7, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.
  10. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  11. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  12. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## **Art. 9**

### **Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio

sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
5. Ai sensi del combinato disposto dal comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, può essere stabilita un'aliquota ridotta, nei limiti previsti, nei seguenti casi:
  - a) per gli alloggi, privi dei requisiti dell'alloggio sociale, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità;
  - b) per l'unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Resta fermo che non competono le detrazioni previste per l'abitazione principale.

#### **Art. 10**

##### **Esenzione dall'imposta municipale propria**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì, esenti:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni

caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
  4. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28/12/2015 n. 208, sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli:
    - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

### **Art. 11**

#### **Riduzione dell'imposta municipale propria per gli immobili locati a canone concordato**

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta del 25 per cento.

### **Art. 12**

#### **Detrazioni dell'imposta municipale propria**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alla seguente specifica fattispecie ritenuta meritevole di tutela:
  - alle abitazioni principali occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%.
3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi, privi dei requisiti dell'alloggio sociale, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5, comma 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 13**

#### **Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria**

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 8, le aliquote come stabilite all'articolo 9.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
4. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.
7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 5 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
9. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
10. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

#### **Art. 14**

##### **Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato**

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard prevista dello 0,76 per cento.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 15**

##### **Dichiarazione dell'imposta municipale propria**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale. Lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

#### **Art. 16**

##### **Comunicazione dell'imposta municipale propria**

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 5 dell'articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente art. 15 del presente regolamento, relativa all'anno di imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.
2. Per usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale eventualmente deliberata ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del presente regolamento, i soggetti passivi dovranno presentare all'Ufficio Tributi un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale. L'agevolazione è calcolata in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui sono maturate le condizioni secondo la normativa di legge in materia di detrazioni IMU.
3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto al precedente comma 1, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.

**TITOLO III**  
**La Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Art. 17**

**Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente Titolo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Art. 18**

**Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come Allegato 2, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq. o 0,1 mc/mq..
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing e cinema all'aperto e parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
  - a) i locali impraticabili;
  - b) i locali in stato di abbandono;
  - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
  - e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;
  - f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili;
  - g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

## **Art. 19**

### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello di inizio detenzione o possesso e fino al primo giorno del mese solare successivo a quello di cessazione della stessa, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la doppia imposizione degli stessi locali.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetto dal primo giorno del mese solare successivo a quello di effettiva variazione.

## **Art. 20**

### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

## **Art. 21**

### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 22**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D e E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove

superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
  - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
  - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
  - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
  - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
  - i locali tecnici.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti applicazioni di TARSU, TIA e TARES.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali:

<b>Attività</b>	<b>Riduzione della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, insegne luminose, materie plastiche vetroresina, attività industriali con capannone di produzione (categoria n. 20 e 21)	25 %
Laboratori analisi, laboratori medici, dentisti, radiologi ed odontotecnici, elettrauto	35 %
Autofficine, verniciatori, carrozzerie, gommisti	45 %

### **Art. 23**

#### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
7. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta alla tassa. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
11. Per le finalità di all'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

#### **Art. 24**

##### **Istituti scolastici statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## **Art. 25**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire da primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata considerando un numero di occupanti pari a due persone, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata con la stessa metodologia di cui al comma 3. Il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità. Se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
6. Ai fini della determinazione della tariffa, nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera b). Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

## **Art. 26**

### **Mancato svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

## **Art. 27**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:
  - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento, sia per la parte fissa sia per quella variabile;
  - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno solare per una durata non superiore a 183 giorni e non concesse in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 20 per cento, sia per la parte fissa sia per quella variabile;
  - c) la parte abitativa della costruzione rurale, utilizzata come abitazione dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri: riduzione del 30 per cento della sola parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio;
  - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni all'anno solare, come risulta da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 20 per cento, sia per la parte fissa che per la parte variabile;
  - e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi.
2. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese solare successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Le riduzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

## **Art. 28**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico e non domestico**

1. Per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, la tariffa, limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 50 per cento, mentre per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa, limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 10 per cento.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal primo giorno del mese solare successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

## **Art. 29**

### **Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati**

1. Agli operatori che dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

<b>% di rifiuti avviati al riciclo</b>	<b>% di riduzione</b>
se avviano al riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	15%
se avviano al riciclo oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	30%
se avviano al riciclo oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	50%
se avviano al riciclo oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	75%

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, utilizzato per la determinazione della tariffa, all'intera superficie imponibile.
3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
5. La riduzione percentuale è applicata su richiesta del contribuente, da presentarsi entro il giorno 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **Art. 30**

### **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione della tariffa del 70 per cento;
  - b) nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con valore pari o inferiore ad € 5.000,00: riduzione della tariffa del 70 per cento. L'importo ISEE è elevato ad € 7.000,00 nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia portatore di handicap, risultante da certificato rilasciato dalla struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;
  - c) nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con valore da € 5.000,00 fino a € 7.000,00: riduzione della tariffa del 50 per cento. Tali importi sono maggiorati di € 2.000,00 nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia portatore di handicap, risultante da certificato rilasciato dalla struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;
  - d) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro

immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione della tariffa del 70 per cento.

2. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente:
  - deve essere presentata apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale fissato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 23, comma 3 del presente regolamento;
  - per i punti a) e d) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
  - il contribuente non deve essere inadempiente con i pagamenti dei rifiuti degli anni precedenti;
  - il riconoscimento ha effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione.
3. È inoltre riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di opportuna domanda, accompagnata da apposita relazione dei servizi sociali del territorio, a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, che formeranno oggetto di valutazione individuale.
4. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si applica in misura ridotta dell'80 per cento ai locali ed aree adibite ad attività privata di assistenza ed educazione all'infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili, e caritatevoli, esclusivamente per la parte adibita direttamente a tale attività.
5. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **Art. 31**

#### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **Art. 32**

#### **Servizio di raccolta domiciliare sfalci e rifiuti ingombranti**

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci, potature e rifiuti ingombranti con oneri economici a carico del richiedente.

### **Art. 33**

#### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata di un importo del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione suolo pubblico temporanea ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per gli "spuntisti" che occupano saltuariamente gli spazi liberi nei mercati, in deroga a quanto previsto al comma 5, la tassa sui rifiuti giornaliera deve essere versata entro il 16 settembre dell'anno di riferimento per le occupazioni effettuate nel primo semestre ed entro il 16 marzo dell'anno successivo per le occupazioni effettuate nel secondo semestre. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle presenze registrate e comunicate dal Settore Vigilanza ed attività economiche.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento COSAP, la tassa sui rifiuti giornaliera deve essere versata entro la data di occupazione.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

#### **Art. 34**

##### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo della tassa sui rifiuti.

#### **Art. 35**

##### **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Ad eccezione delle agevolazioni disciplinate ai precedenti articoli 29 e 30, la dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 23, comma 9 e dall'articolo 25, commi 2 e 4, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

## Art. 36

### Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in quattro rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, salvo diversa disposizione prevista con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 23, comma 3 del presente regolamento.
4. In deroga alle disposizioni del comma precedente, qualora le tariffe non siano deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato per le prime tre rate, a titolo di acconto, determinate, per ciascuna rata, nella misura del 23% di quanto si sarebbe pagato per un anno, ovvero per l'effettivo periodo di possesso / detenzione, sulla base delle tariffe e criteri dell'anno precedente per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La quarta rata, a titolo di saldo, è determinata applicando per l'intero anno le tariffe approvate per l'anno di riferimento.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione. Qualora tali importi siano superiori a 200,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in due rate bimestrali.
6. *In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, per particolari ragioni di carattere economico e sociale ed a seguito di presentazione di apposita domanda, è riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare a favore di singoli soggetti passivi un numero di rate mensili che non può essere superiore a dodici.*  
*Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda dovrà essere accompagnata da relazione dei servizi sociali, mentre per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone sarà necessario presentare un'attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.*  
*Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere concessa unicamente se le rate relative alla TARI dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla data di presentazione dell'istanza, risultano pagate.*
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 52, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **Art. 36 bis**

#### **Compensazione della tassa sui rifiuti**

1. I contribuenti possono procedere a compensazione dei propri crediti nei confronti del Comune per la tassa sui rifiuti (TARI) relativi a più annualità.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. Non si procede alla compensazione per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

### **Art. 37**

#### **Dilazioni di pagamento di avvisi di accertamento**

1. Il contribuente può richiedere la dilazione del pagamento dell'intero importo accertato, dichiarando il danno grave e irreparabile che il pagamento unico potrebbe portare alla propria liquidità.
2. Il Funzionario Responsabile concede la dilazione del pagamento dell'importo dovuto, solo su richiesta dell'utente, da effettuarsi nella forma scritta e per importi superiori ad € 500,00, con le seguenti modalità:
  - fino all'importo di € 5.000,00, massimo 12 mesi;
  - da € 5.001,00 ad € 10.000,00, massimo 16/18 mesi;
  - da € 10.001,00 ad € 15.000,00, massimo 18/20 mesi;
  - oltre € 15.000,00, massimo 24 mesi.
3. L'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00 e sul periodo oggetto di rateizzazione saranno computati gli interessi al tasso legale.
4. Per gli importi superiori ad € 5.000,00, deve essere fornita una polizza fideiussoria, a garanzia del credito.

**TITOLO IV**  
**Il tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

**Art. 38**

**Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili**

1. A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento.

**Art. 39**

**Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili**

1. Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta

**Art. 40**

**Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili**

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'art. 38 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 lettera d) della Legge n. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
4. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

**Art. 41**

**Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili**

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al Titolo II del presente regolamento.

## **Art. 42**

### **Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

## **Art. 43**

### **Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili**

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **Art. 43 bis**

##### **Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili**

1. Il tributo per i servizi indivisibili è dovuto in misura ridotta di due terzi relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta del 25 per cento.

#### **Art. 44**

##### **Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al Titolo II del presente regolamento.

#### **Art. 45**

##### **Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili**

1. Il tributo è dovuto per gli anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.

4. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

## **TITOLO V**

### **Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale**

#### **Art. 46**

##### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

#### **Art. 47**

##### **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

#### **Art. 48**

##### **Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da parte di ciascun soggetto passivo sia inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 49**

##### **Compensazione**

1. I contribuenti possono procedere a compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti del Comune relativi all'IMU ed alla TASI. E' facoltà del funzionario responsabile del tributo procedere a compensazione di IMU e TASI relativi a più annualità.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accerta la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. Non si procede alla compensazione per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

#### **Art. 50**

##### **Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **Art. 51**

### **Poteri istruttori**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Art. 52**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Art. 53**

### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). E' altresì prevista l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 e s.m.i., per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 50, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 54**

##### **Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni**

1. *Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento dell'intero importo dovuto ai fini IMU e TASI, a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n.639/10, dichiarando il danno grave e irreparabile che il pagamento unico potrebbe portare alla propria liquidità.*
2. *La concessione di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, che dovrà allegare all'istanza di rateizzazione la seguente documentazione:*
  - a) *per le persone fisiche e le ditte individuali:*
    - *attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo non superiore ad euro 18.000,00;*
    - *copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.*
  - b) *per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone:*
    - *attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.*
3. *L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 300,00, riferite ad una o più annualità di imposta nel caso di notifica cumulativa comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate e può essere concessa con le seguenti modalità:*
  - *da euro 300,00 ad euro 5.000,00, con un massimo di 12 mesi;*
  - *da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00, con un massimo di 18 mesi;*
  - *da euro 10.001,00 ad euro 15.000,00, con un massimo di 20 mesi;*
  - *oltre euro 15.000,00, con un massimo di 24 mesi.*
4. *Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza dell'atto che irroga le sanzioni.*
5. *A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione che, comunque, non comporta la prescrizione del credito.*

6. *In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva.*
7. *La rateizzazione non è consentita:*
  - a) *qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;*
  - b) *quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali.*
8. *Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 5.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.*
9. *La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.*

#### **Art. 55**

##### **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento delle somme liquidate ai sensi degli articoli 52 e 53 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

#### **Art. 56**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 57**

##### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' altresì applicato l'accertamento con adesione, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale emanato sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Art. 58**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Art. 59**

##### **Entrata in vigore e norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Dal 01/01/2014, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 691 della L. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Conferenza d'Ambito, in applicazione della L. R. n. 7/2012, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione del tributo sui rifiuti TARI. Il Consorzio subentra al Comune nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento della tassa deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999.
5. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, le attività di accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte. Procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione dei regolamenti comunali sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del non riscosso su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune, per le partite residue.

**ALLEGATO 1****CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI****CONDIZIONI QUALITATIVE**

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.